

COMUNE DI VALLEFOGLIA

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Settore 4°

INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE

CUP B47H23000510004

PROGETTO ESECUTIVO

RUP

Dott. Ing. Gai Lorenzo

PROGETTISTI



Geom. Berardi Luca
Geom. Pasquini Eleonora

D.L.

Geom. Berardi Luca

Prot. 19473 del 20/09/2024

IL RESPONSABILE SETTORE 4
Dott. Ing. Lorenzo Gai



Schema di Contratto	TAV. n° E5
Data: 20 settembre 2024	

Comune di Vallefoglia

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Repertorio n. del2024

(Imposta di bollo assolta)

CONTRATTO DI APPALTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE" – COD. CUP. B47H23000510004 – COD. CIG. ...

L'anno duemilaventiquattro, il giorno (....) del mese di, nella residenza comunale, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- **il Dott. Ing Lorenzo Gai**, nato a Pesaro (PU) il 18/06/1969, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vallefoglia, C.F. GAILNZ69H18G479M, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Stazione Appaltante**", che dichiara di intervenire in questo atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative alla "Stazione Appaltante") in rappresentanza e per conto e nell'interesse del **Comune di Vallefoglia** con sede in via A. Rampi n. 4, codice fiscale e partita IVA 02532230410, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del **Settore 4°- Settore Urbanistica e Lavori Pubblici**, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con Decreto del Sindaco n. 15 del 01.07.2024;

E

- **Il/la Sig./ra** nato a (..) il, C.F. in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa, C.F.:, partita I.V.A, con sede legale in, via n....., che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta n° del 29.07.2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento denominato "*Intervento di manutenzione straordinaria della viabilità comunale*" per un importo complessivo di 651.792,31 €, di cui 236,29 € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (.....€ per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi soggetti a ribasso) ed 123.296,39 € per costo della manodopera non soggetta a ribasso;

- con Determinazione del Responsabile del Settore 4 - Urbanistica e Lavori Pubblici n. ... del si stabilisce:

- Che per l'appalto, interamente a MISURA, dei lavori dell'intervento denominato "*Intervento di manutenzione straordinaria della viabilità comunale*" - C.U.P. B47H23000510004, il criterio di aggiudicazione è quello del MINOR PREZZO con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri della sicurezza di cantiere e della manodopera (Art. 50, comma 4 e art. 108 del D.Lgs n.36/2023), da determinarsi mediante offerta di massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con individuazione della soglia di anomalia ed esclusione automatica (Art 54, commi 1 ed allegato II.2 del D.Lgs 36/2023);
- a seguito di procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione del Responsabile del Settore 4 - Urbanistica e Lavori Pubblici n. del in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del % (corrispondente all'importo di €.) per un importo complessivo di €. di cui €. per lavori al netto degli oneri della sicurezza e della

manodopera, €. 236,29 per costi della sicurezza aggiuntivi ed €. 123.296,39 per costo della manodopera;

- a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dell'Appaltatore condotte dall'Amministrazione Comunale, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi e di cui alla richiamata Determinazione del Responsabile del Settore 4 - Urbanistica e Lavori Pubblici n. ... del, è stata dichiarata efficace ai sensi dell'Art. 17, comma 5, del D.Lgs n.36/2023;

- il responsabile unico del progetto e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n. con cui si attestano le condizioni di accessibilità delle aree interessate dai lavori, l'assenza di impedimenti, la realizzabilità dei lavori appaltati, per cui sussistono le condizioni di immediata esecuzione dei lavori del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
 - Codice identificativo gara (CIG):
 - Codice Unico di Progetto (CUP): B47H23000510004

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € comprensivo degli oneri per la sicurezza e della manodopera, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
 - a. € per lavori veri e propri
 - b. € 236,29 per Costi della Sicurezza Aggiuntivi (C.S.A.)
 - c. € 123.296,39 per costo della manodopera
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e di cui ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. Il contratto è stipulato interamente "a Misura" ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. m) dell'allegato I.7 del D. Lgs n. 36/2023 e dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui al successivo comma 5 del presente Articolo e dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al successivo comma 6 del presente Articolo.
5. E' parte integrante del contratto e si intende come «elenco dei prezzi unitari contrattuali», l'elenco prezzi

di progetto relativo all'intervento da realizzare, decurtato del ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

6. E' altresì parte integrante del contratto, l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso così come individuato in sede di progetto dal Committente.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 32, dell'allegato I.7 del D. Lgs n. 36/2023, a seguito di ribasso, sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione gruppo ritenute omogenee (Lavori a Misura)	Importo (euro)	incidenza sul totale (%)
OG3 ASFALTI	490.522,07	100
OG 3 OPERE ACCESSORIE E SEGNALETICA	161.270,24	
TOTALE	651.792,31	100

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. Le parti contraenti eleggono il domicilio, agli effetti del presente contratto, presso la sede Municipale di Vallefoglia.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di **150 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale qualora si provveda con le consegne parziali dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,6 permille (€.), con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
4. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche nei casi previsti dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. Qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro 5 giorni, al RUP.
2. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o pubblico interesse.
3. Si applica quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto, dall'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023 e dall'art. 8 dell'allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.
4. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 (spese di contratto).

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, all'Appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20% calcolato sul valore del contratto di appalto (al netto del valore di eventuali permutate), da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione della necessaria documentazione prevista per legge.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 114 del Codice dei Contratti, dell'art.1, comma 2 – lettera s) dell'allegato II.14 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, emette, contestualmente all'adozione di ogni Stato di avanzamento Lavori, e comunque entro sette giorni dall'adozione degli stessi S.A.L., il conseguente certificato di pagamento ai fini della relativa fatturazione elettronica da parte dell'Appaltatore.
Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende l'approvazione del medesimo S.A.L. mediante la Determinazione del Responsabile del Settore competente.
3. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, la contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.
4. I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del

prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 5bis Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento e sull'importo del Conto Finale, è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
6. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 117, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023 e deve essere effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
7. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati ai sensi del medesimo art. 117, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
10. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
11. Il pagamento dello stato finale è subordinato al rilascio del DURC di congruità dell'incidenza della manodopera previsto dall'art. 8 comma 10 bis del D.L. 16/07/2020 convertito dalla L. n. 120 del 11/09/2020.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Vale quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto che qui si intende integralmente riportato. La rinegoziazione è ammessa quando circostanze straordinarie ed imprevedibili di qualsiasi natura sono tali da determinare una variazione del costo dell'opera secondo le previsioni di cui all'art. 28 del suddetto Capitolato speciale d'Appalto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento secondo le previsioni e le modalità di cui agli articoli 33 e 34 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto non espressamente indicato, dall'art. 120 e dall'art. 5 dell'allegato II.14 del D. Lgs n. 36/2023.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione, da approvare da parte della stazione appaltante sarà emesso entro 3 (TRE) mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui

al comma 1 assuma carattere definitivo.

3. Fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione, l'appaltatore deve adempiere agli obblighi di cui al successivo Art.16, comma 5. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'Art. 24 dell'allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate dall'art. 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 210, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Stesso.
2. Le modalità di risoluzione delle controversie è disciplinata dagli articoli 42, 43 e 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Qualora non si stipuli l'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie è demandata al Giudice ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono *risolvere* un contratto pubblico senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie stabilite di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei Contratti ed avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II del Codice dei Contratti.
3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 48 del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 122 e 123 del Codice dei Contratti.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato con D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023*" e dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Vallefoglia, adottato con deliberazione dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 30 gennaio 2014, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a

qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

5. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Vallefoglia, ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.
6. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'appaltatore:
 - a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, nonché le eventuali proposte integrative;
 - b. È tenuto ad aggiornare tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni ed in particolare ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati;
 - c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto;
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
 - a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
 - b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data 15.03.2024 numero INAIL_42947684.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, l'appaltatore è obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto:

- Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

- L'appaltatore deve presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

- L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici in conformità al criterio "3.1.2 Macchine operatrici" e secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto.

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti, l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto.

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili, l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto.

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata, l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 17 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023.
2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento

contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. Quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
 - c. Su richiesta del Subappaltatore essendo previsto dal contratto;
8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria definitiva numero in data2024 rilasciataagenzia di, per un importo pari a €. (5% per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'Art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023).
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Art. 117 comma 8 del codice dei contratti.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato dell'IVA e maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori (Responsabilità Civile) nonché la responsabilità di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4 ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero 2075052 in data 27.03.2024 rilasciata dalla società REVO Insurance S.p.A. agenzia di Galgano S.p.a. - Milano, per un importo pari a a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed €. 500.000,00 per quanto attiene la Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs n. 36/2023:
 - a. il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b. l'elenco dei prezzi unitari contrattuali di cui al precedente Art. 3, comma 5.
 - c. l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso così come individuato dal Committente e di cui al precedente Art. 3, comma 6
2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i

seguenti documenti:

- a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- b. il computo metrico estimativo;
- c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 30 dell'allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023;
- d. il Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 secondo i contenuti minimi dell'Allegato XV, nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi del medesimo D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;
- f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto vigente e non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il **codice identificativo di gara CIG:** attribuito dall'ANAC e il **codice CUP: B47H23000510004** – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.
3. I soggetti economici comunicano al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.84, comma 2, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 si prende atto che nei confronti dell'Appaltatore non risultano sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo Decreto Legislativo, come risulta da:
 - iscrizione nella White List della Prefettura di _____ dal _____ - Impresa _____ (_____)
 - iscrizione nella White List della Prefettura di _____ dal _____ – Impresa _____ (_____).

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Art. 22 – Ulteriori Adempimenti in materia antimafia

a seguito del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Pesaro e Urbino

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 1, del Protocollo di legalità in tema di cautele antimafia stipulato in data 31.01.2011 tra la Prefettura, la Provincia ed i Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e dell'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente, prima della consegna lavori e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla medesima data di consegna lavori, l'elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento con riguardo alle seguenti forniture e servizi:

- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto di terzi;
- Guardiania di cantieri;
- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti,

nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Art. 23 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

1. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

Art. 24 - Normative di riferimento e richiami di Legge

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., al capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto vigente e non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.
4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 28 dell'allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 25 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa

esecuzione, sono a carico dell'appaltatore.

2. Il presente contratto è assoggettato all'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, tabella A dell'allegato I.4.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Committente, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. L'appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.
4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, il Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al Committente e/o a terzi.
5. L'appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente e di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
6. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

**Stazione Appaltante
Comune di Vallefoglia
Responsabile Settore 4
Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Lorenzo Gai**

L'appaltatore
.....
.....
Legale Rappresentante
.....

(sottoscritto dalle Parti digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)